

STATUTO FABLAB ISOLA D'ISCHIA APS

Art. 1 | Denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione: "FabLab Isola d'Ischia APS", di seguito "associazione".

Art. 2 | Sede

L'Associazione ha sede legale in Forio d'Ischia. L'eventuale trasferimento della sede legale, purché all'interno dell'isola d'Ischia, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 | Durata

La durata di detta associazione è illimitata

Art. 4 | Finalità – Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Educazione e istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Tali attività si focalizzeranno sulla promozione e sulla diffusione della Fabbricazione e della Prototipazione Digitale, del Design condiviso, dell'Hardware e del Software Libero e dello Sviluppo Sostenibile mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- condivisione e promozione della Fab Charter;
- promozione dello sviluppo e della diffusione delle conoscenze informatiche e tecnologiche che permettano una crescita dell'innovazione tecnologica del territorio, legata a tutti i settori culturali, sociali ed economici;
- condivisione della cultura, degli strumenti, delle tecniche di fabbricazione digitale attraverso lo sviluppo di progetti, incontri, eventi, concorsi, corsi, seminari, produzioni e workshop;
- promozione e sviluppo di attività e tematiche di design, artigianato, ricerca, personal/digital fabrication, informatica, prototipazione, open design, interactive design anche attraverso corsi;
- organizzazione di incontri a sostegno di soggetti disabili impiegando tecniche sonore, vocali e musicali in contesti semi-immersivi, multimediali e distribuiti, volti ad ampliare il loro orizzonte funzionale e fornire nuove opportunità di riabilitazione e apprendimento;
- promozione della divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati anche promuovendo l'immagine delle creazioni realizzate dai soci con produzioni di ogni tipo;

pubblicità e prodotti cartacei o multimediali; produzione grafica, design, illustrazione, fotografia, pittura, scultura, installazioni multimediali e allestimenti;

- offrire un luogo di scambio e di creatività per divulgare tecnologia e far nascere progetti innovativi e nuove professionalità;
- valorizzazione di metodi produttivi attenti all'impatto ambientale;
- promozione di reti di condivisione tra FabLab e realtà affini sul territorio nazionale ed estero;
- promozione della ricerca e della cultura scientifica su vari livelli;
- valorizzazione di metodi produttivi innovativi non massificati;
- collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici e privati, aziende, associazioni, ferma restando la propria autonomia e tenendo conto delle finalità proprie ed altrui;
- condivisione di progetti realizzati a livello locale e globale, anche attraverso la rete; in modo da favorire le competenze digitali e la fruizione di servizi online da parte di soggetti svantaggiati socialmente e fisicamente;
- promozione ed attuazione di attività editoriali, anche online, di divulgazione e monitoraggio di pubblica utilità sociale, inerenti a tematiche tecniche, pedagogiche ed educative, allo scopo di informare, sensibilizzare e diminuire il divario digitale;
- promozione di attività per la realizzazione di oggetti hardware e sistemi software volte a promuovere, sostenere ed integrare l'attività di formazione permanente o per la realizzazione di opere a carattere artistico o puro divertimento.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 | Natura dei Soci

Possono essere associati le persone fisiche dai 8 anni di età che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. I soci si dividono in:

SOCI FONDATARI

Sono soci ordinari intervenuti nell'atto costitutivo dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

SOCI ORDINARI

Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

SOCIO ONORARIO

L'Organo di amministrazione può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone che si siano particolarmente distinte in Italia o all'estero. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 6 | Procedura di ammissione

L'aspirante può rivolgere domanda di ammissione all'Organo di amministrazione dell'associazione in qualunque momento dell'anno, compilando l'apposito modulo con accettazione esplicita di quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nelle delibere degli organi associativi e prestando il consenso al trattamento dei dati personali. La domanda di ammissione è accompagnata dal versamento della quota associativa annuale.

Nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda di ammissione l'Organo di amministrazione delibera sull'accoglimento della domanda d'ammissione. In caso di accoglimento, la quota associativa non è rimborsabile.

L'Organo di amministrazione decide sull'ammissione dei soci basando il proprio giudizio su criteri di merito oggettivi e non discriminatori e sulle capacità del membro potenziale di contribuire alle attività dell'associazione. Le decisioni dell'Organo di amministrazione in materia sono insindacabili. In caso di rigetto, la quota associativa sarà restituita entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Organo di amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 | Elementi ostativi all'iscrizione

Costituiscono elementi ostativi all'iscrizione:

- l'esistenza di motivi di dissidio con uno o più associati;
- l'incompatibilità dell'aspirante associato con gli scopi e i principi dell'associazione;
- la mancanza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 8 | Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- avere accesso a tutti i servizi, attrezzature e locali resi fruibili dall'associazione nei tempi e nei modi definiti dal Regolamento e dalle altre deliberazioni degli organi associativi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- partecipare alle attività dell'associazione;
- proporre attività conformi ai principi dell'associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- avere accesso alla documentazione e ai registri dell'associazione.

Art. 9 | Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rinnovare la quota associativa;

Art. 10 | Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- morte;
- recesso, da comunicare in forma scritta all'Organo di amministrazione;
- esclusione, attraverso comunicazione scritta all'Organo di amministrazione
- scioglimento dell'associazione.

Art. 11 | Recesso dell'associato

L'associato può recedere liberamente dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'Organo di amministrazione il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Art. 12 | Esclusione dell'associato

L'associato può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- qualora si renda inadempiente ai doveri previsti dallo Statuto, dal Regolamenti e dalle delibere dell'associazione;
- qualora non rinnovi la quota associativa o altri contributi sociali deliberati dall' Organo di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale;
- qualora ricorrano altri gravi motivi, anche se non previsti dal presente art. 12. Ricorrono gravi motivi, tra l'altro, quando il comportamento dell'associato abbia causato un pericolo di danno patrimoniale o non patrimoniale all'associazione e quando l'associato abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi sanciti nello Statuto dell'associazione.

L'Organo di amministrazione deve comunicare all'associato l'avvio del procedimento di esclusione con le relative motivazioni. L'associato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può comunicare all' Organo di amministrazione le proprie giustificazioni o può chiedere di essere sentito. Decorso inutilmente detto termine, o ricevute le giustificazioni o espletata l'audizione richiesta, l'Organo di amministrazione delibera la chiusura del procedimento o può deliberare di proporre all'Assemblea l'esclusione dell'associato.

In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni per deliberare sulla proposta di esclusione dell'associato.

Sull'esclusione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio cessa di appartenere all'associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione. In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né, in particolare, possono chiedere la restituzione di quote e contributi versati.

Art. 13 | Sostenitori

Possono essere sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, società, associazioni e fondazioni e qualsiasi ente pubblico o privato che, senza essere associato, condivida gli scopi e i principi dell'Associazione.

Per essere sostenitori di "Fablab" occorre effettuare una donazione all'Associazione "Fablab" almeno di un valore pari a quanto previsto dal Regolamento interno del "Fablab".

L'aspirante sostenitore deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, secondo le regole che saranno stabilite dalle deliberazioni degli organi associativi.

Art. 14 | Diritti e doveri dei sostenitori

I sostenitori hanno diritto di:

- partecipare alle attività e alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- proporre attività conformi ai principi dell'Associazione;
- avere accesso a una porzione dei servizi (la cui entità viene definita dal Regolamento), delle attrezzature e dei locali resi fruibili dall'Associazione.

I sostenitori hanno il dovere di rispettare i principi e le finalità che risultano dallo Statuto.

Art. 15 | Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- L'Organo di amministrazione.

Art. 16 | L'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 12 mesi, (minorenni con il consenso formale di chi ne esercita la patria potestà) nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con lettera inviata dal Presidente agli associati, a mezzo di posta elettronica ovvero di posta ordinaria o fax all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione deve riportare il luogo, la data e l'ora di prima e, eventualmente, seconda convocazione (quest'ultima nello stesso giorno) e l'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente.

Dell'Assemblea viene redatto il verbale, dal Segretario o da un associato da lui delegato, il quale viene pubblicato e messo a disposizione dei soci.

L'Assemblea è convocata, previa richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare nell'ordine del giorno:

- dalla maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione;
- dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea medesima mediante comunicazione scritta al Presidente.

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati, qualora l'Organo di Amministrazione ne dia facoltà;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno per:

- la valutazione del programma svolto;
- approvare il bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce inoltre in forma ordinaria ogni tre anni per:

- nominare in forma diretta i componenti degli organi associativi. Le modalità di espletamento dell'elezione sono stabilite dall'Assemblea almeno trenta giorni prima dell'elezione stessa.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono compiti esclusivi dell'Assemblea convocata in forma straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per la validità dell'Assemblea convocata in forma straordinaria occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti tranne che per i provvedimenti per i quali lo Statuto prevede una maggioranza differente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 17 | L'Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' presieduto dal Presidente. È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di 1 fino ad un massimo di 4 Consiglieri eletti dall'Assemblea (compresi Segretario e Tesoriere).

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Almeno 3 componenti dell'Organo di amministrazione devono essere scelti tra i soci fondatori. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare in merito al trasferimento della sede legale;
- nominare, su proposta del Presidente, eventuali referenti di gruppi di lavoro tematici (ruoli che possono essere coperti da Consiglieri o da associati);
- proporre, discutere e stabilire le linee politiche e di indirizzo dell'Associazione;
- stabilire le quote di adesione annuale;
- approvare e deliberare modifiche al Regolamento;
- deliberare le scadenze amministrative ed eventuali sanzioni;
- deliberare, sentito il Tesoriere, in merito all'utilizzo del Fondo di Riserva.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti ed è valido quando è presente la maggioranza dei componenti. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima a mezzo e-mail e deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

L'Organo di amministrazione delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui l'Organo di amministrazione sia composto dal numero minimo di componenti (cioè 3), la sua convocazione è valida quando siano presenti tutti i componenti e le delibere sono valide quando tutti i componenti siano favorevoli.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

L'Organo di amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea, sia con soci che con esterni.

Qualora venga a mancare uno o più membri dell'Organo di Amministrazione, Il Presidente provvederà alla loro sostituzione entro un mese secondo l'Art. 20.

Art. 18 | Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile dall'Organo di amministrazione.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere l'Organo di amministrazione;
- proporre all'Assemblea dei soci, sentito l'Organo di amministrazione, un Tesoriere ed un Segretario;
- promuovere, coordinare e garantire il rispetto dei valori dello Statuto, e degli indirizzi forniti dall'Assemblea e dal l'Organo di amministrazione.

Il Presidente svolge funzione di portavoce e rappresenta l'associazione nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali e non, salva sua delega al Vice Presidente oppure diversa indicazione da parte dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Il Presidente ha la titolarità dei conti correnti dell'associazione congiuntamente al Tesoriere.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Art. 19 | Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, sostituisce il Presidente, assumendone tutte le relative funzioni e poteri, quando il Presidente è indisponibile.

Art. 20 | Il Segretario

Il Segretario si occupa di garantire l'operatività delle attività associative deliberate dall'Organo di amministrazione dell'associazione. È compito del Segretario predisporre i verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee, comunicare l'accettazione o il rigetto delle domande di adesione dei nuovi soci.

Art. 21 | Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere si occupa dell'amministrazione contabile dell'associazione, gestisce il patrimonio e le attività economiche dell'associazione, redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione. Il Tesoriere è titolare, insieme al Presidente, dei conti correnti dell'associazione.

Art. 22 | Disciplina delle cariche elettive

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione. Questo a sua volta nomina al suo interno il nuovo Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente, sentito l'Organo di amministrazione e l'Assemblea dei soci, nomina un Tesoriere ed un Segretario. Qualora uno o più consiglieri dovessero decadere il Presidente provvede alla nomina di nuovi Consiglieri tra coloro che presentano maggiori voti in graduatoria.

Art. 23 | Organo di controllo

L'Organo di controllo monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 | Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 | Risorse economiche e patrimonio

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi dalle attività istituzionali svolte dall'associazione;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 | Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e in parte eventualmente devoluto in attività di beneficenza comunque rientranti tra quelle previste dal codice del terzo settore.

Art. 27 | Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, su proposta del Tesoriere e, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 28 | Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora invece i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 29 | Fondo di riserva

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio. Tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma nel successivo esercizio finanziario.

Art. 30 | Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se presente), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (se presenti), tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta formale all'Organo di amministrazione, il quale deve provvedere entro 30 giorni a mostrarne i contenuti o procurarne copia a mezzo cartaceo o digitale.

Art. 31 | Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 32 | Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

Art. 33 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 34 | Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.